

CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI

LODO NON DEFINITIVO

PRONUNCIATO DAL COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DAI SIGNORI

Prof. Stefano Pagliantini

(terzo arbitro con funzioni di Presidente)

Prof. Avv. Bruno Nicola Sassani

(arbitro di parte procedente)

Prof. Avv. Giuseppe Ruffini

(arbitro di parte resistente)

nel Procedimento arbitrale RGA 09 /17

tra:

Società Italiane Condotte di Acque S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, (C.F. 00481000586), con sede in Roma, Via Salaria n. 1039, in persona dei Commissari Straordinari, Dott. Matteo Uggetti, Prof. Avv. Giovanni Bruno, Prof. Gianluca Piredda, a propria volta rappresentati e difesi, giusta procura, dall'Avvocato Leopoldo de' Medici (C.F. DMD LLD 47P15 C352S – pec: avv.leopoldo.demedici@legalmail.it ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, Via Archimede n. 97;



1



[Handwritten signature]

Icla Costruzioni Generali S.p.A. (C.F. 02110630601), con sede in Roma, Via Cornelio Celso n. 7, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rag. Emanuele Norcia, rappresentata e difesa, giusta procura, dagli Avv.ti Luca Pescatore (C.F. PSCLCU73A13H501H – pec: lucapestore@ordineavvocatiroma.org) e Daniele Pacioni (C.F. PCNDNL88D23C413R – pec: danielepacioni@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Roma, Viale di Villa Massimo n. 57;

Imprepar – Impregilo Partecipazioni S.p.A. (C.F. 00399140581) con sede in Milano, via dei Missaglia n. 97, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Rag. Michele Leone (C.F. LNEMHL55L30G273N), rappresentata e difesa, giusta procura, dagli Avv.ti Monica Iacoviello (c.f. CVLMNC70B62H926H – pec: monica.iacoviello@milano.pecavvocati.it), Marco Passalacqua (C.F. PSSMRC72E01H501Z - pec: marcopassalacqua@ordineavvocatiroma.org) e Massimo Baroni (C.F. BRNMSM81H18C523Y - pec: avvmassimobaroni@milano.pecavvocati.it), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Marco Passalacqua in Roma, via Vittoria Colonna n. 39;

e:

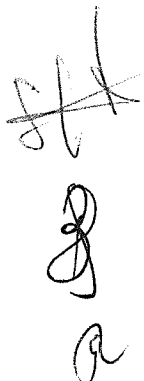
Holding di Ingegneria S.p.A. (già Bonifica S.p.A.) con sede legale in Roma, Piazza di Campitelli n. 2, C.F. 00423560580 e P. IVA 00887601003, numero di registrazione presso il Registro delle imprese di Roma n. RM - 249078, in persona

dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Stefano Tini Brunozzi, C.F. TNBSFN61C071888H, nato a Spello, il 7/3/1961, disgiuntamente rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'Atto di Nomina di arbitro del 3/7/2017, dagli Avv.ti Anna Sorbelli del foro di Perugia (C.F. SRBNNA63D55A475E – pec: anna.sorbelli@avvocatiperugiapec.it), Alfredo Lucente (C.F. LCNLRD60B22D205N – pec: alfredolucente@ordineavvocatiroma.org) e Matteo Bordoni (C.F. BRDMTT78L20D653B – pec: matteobordoni@ordineavvocatiroma.org) del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alfredo Lucente in Roma, Via Dora n. 2, n. fax 06 85303400;

Sheik S.r.l., con sede legale in Spello (PG), Via San Claudio n. 4, C.F. e numero di registrazione presso il Registro delle imprese di Perugia 02946950751, P. IVA 02383480544, iscritta al REA di Perugia al n. 209688, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Marco Tili, C.F. TLIMRC65A3I888P, nato a Spello il 30/1/1965, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'Avv. Fabio Pompili del foro di Latina (C.F. PMPFBAT53E472N – pec: fabio.pompili@puntopec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Piazza Roma, n. 3.

I

La domanda di arbitrato

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

La domanda di arbitrato proposta dalla Società Italiane Condotte di Acque S.p.A (CONDOTTE) quale mandataria dell'ATI tra la stessa CONDOTTE, Icla Costruzioni Generali S.p.A. (ICLA), Imprepar – Impregilo Partecipazioni S.p.A. (IMPREPAR) e Ingg. Provera e Carrassi S.p.A. (P&C) - ora Deltacos S.r.l. in liquidazione (DELTACOS) nei confronti di Holding di Ingegneria S.p.A. (HdI) ha dichiaratamente ad oggetto l'accertando *«inadempimento di HdI al contratto di appalto del 13/1/1987, come emendato con intesa del 13/9/2011»*.

1. Con il proprio atto di nomina di Arbitro nella persona dell'Avv. Aldo Linguiti, la parte attrice CONDOTTE, con riserva di integrarli o variarli, rassegnava i seguenti quesiti: *«accerti l'Ecc.mo Collegio l'inadempimento di HdI al contratto di appalto del 13/1/1987, come emendato con intesa del 13/9/2011. Per l'effetto, 2) voglia l'Ecc.mo Collegio condannare HdI al pagamento, in favore dell'ATI, di € 9.040.000 (novemilioniquarantamila/00) - ovvero del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia - oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 e/o art. 1284, quinto comma cod. civ., dal 1°/7/2016 - ovvero dalla diversa data di giustizia - al saldo; 3) con vittoria delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, di difesa e delle spese vive, oltre accessori di legge»*.
2. Con atto di nomina del proprio Arbitro nella persona dell'Avv. Emilio Betti, la parte convenuta HdI chiedeva l'accoglimento dei seguenti quesiti: *«il costituendo Collegio Arbitrale voglia accertare e dichiarare la propria incompetenza ex art. 817 c.p.c., anche per carenza di potestas iudicandi, oppure, in subordine, voglia rigettare tutte le domande proposte da Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. quale mandataria dell'ATI tra la Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., Icla*

S.p.A., Imprepar - Impregilo S.p.A. ed Ingg. Provera e Carrassi S.p.A. (ora Deltacos S.r.l. in liquidazione) in quanto inammissibili, improcedibili e infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese vive, oltre accessori di legge. Con ogni più ampia riserva di integrare o variare i propri quesiti nonché di proporre domanda riconvenzionale».

3. Con comparsa di costituzione in prosecuzione e contestuale designazione del Prof. Avv. Bruno Sassani quale Arbitro di parte in sostituzione del Prof. Avv. Romano Vaccarella, Icla Costruzioni Generali S.p.A., facendo propri ogni atto, attività difensiva e deduzione svolti dalla capogruppo CONDOTTE, chiedeva disporsi: *«la prosecuzione del procedimento arbitrale, fissando la nuova udienza di comparizione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione e la trattazione, al fine di sentir accogliere, con espressa riserva di integrarli o variarli, i seguenti quesiti 1) accerti l'Ecc.mo Collegio l'inadempimento di HdI al contratto di appalto del 13/1/1987, come emendato con intesa del 13/9/2011. Per l'effetto, 2) voglia l'Ecc.mo Collegio condannare HdI al pagamento, in favore di Icla Costruzioni Generali S.p.A., di € 9.040.000 (novemilioniquarantamila/00) - ovvero del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia - oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 e/o art. 1284, quinto comma cod. civ., dal 1°/7/2016 - ovvero dalla diversa data di giustizia - al saldo; 3) con vittoria delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, di difesa e delle spese vive, oltre accessori di legge».*
4. Con comparsa di prosecuzione e contestuale designazione del Prof. Avv. Bruno Sassani quale Arbitro di parte in sostituzione del Prof. Avv. Romano Vaccarella, Imprepar - Impregilo S.p.A., facendo proprie tutte quante le domande e difese già

svolte dall'ATI, rassegnava le seguenti conclusioni: «l'Ecc.mo Collegio Arbitrale voglia A) accertare l'inadempimento di HdI al contratto di appalto del 13 gennaio 1987, come emendato con intesa del 13 settembre 2011 e condannare, in ogni caso, HdI al pagamento, in favore di Imprepar, della relativa quota di quest'ultima del credito già di spettanza dell'ATI (pari ad Euro 9.040.000 - ovvero del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia - oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 e/o art. 1284, quinto comma, c.c., dall' 1/7/2016 - ovvero dalla diversa data di giustizia al saldo; B) con vittoria delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, di difesa e delle spese vive, oltre accessori di legge».



II

Svolgimento del processo

1. Con domanda di Arbitrato notificata in data 14 giugno 2017, l'ATI tra Società Italiane Condotte di Acque S.p.A., Icla Costruzioni Generali S.p.A., Imprepar/Impregilo Partecipazioni S.p.A. ed Ingg. Provera e Carrassi S.p.A. (ora Deltacos S.r.l. in liquidazione) deferiva al costituendo Collegio arbitrale la risoluzione della controversia promossa nei confronti di Holding di Ingegneria S.p.A. e nominava quale Arbitro l'Avv. Aldo Linguiti e, con riserva di integrarli o modificarli, formulava i propri quesiti.
2. In data 4 luglio 2017, HdI nominava quale Arbitro l'Avv. Emilio Betti e contestualmente formulava i propri quesiti.

3. In data 7 luglio 2017, con atto di nomina in sostituzione di Arbitro, HdI nominava quale nuovo Arbitro di parte il Prof. Avv. Giuseppe Ruffini in sostituzione dell'Arbitro rinunciatario Avv. Emilio Betti.
4. In data 1 dicembre 2017, HdI notificava alla Camera arbitrale l'istanza di nomina del Presidente del Collegio arbitrale, ai sensi e per l'effetto dell'art. 209, comma 4, D. Lgs. 18/4/2016, n. 50.
5. In data 4 dicembre 2017, l'avv. Aldo Linguiti, Arbitro nominato dall'ATI, dichiarava di rinunciare all'incarico.
6. In data 5 dicembre 2017, l'ATI indicava il Prof. Avv. Romano Vaccarella quale Arbitro in sostituzione dell'avv. Aldo Linguiti.
7. In data 25 gennaio 2018, il Consiglio della Camera arbitrale (protocollo n. 0007968) designava i componenti del Collegio arbitrale nelle persone dei Proff. Avv. Stefano Pagliantini (terzo Arbitro con funzioni di Presidente), Romano Vaccarella e Giuseppe Ruffini (Arbitri designati dalle parti) nel presente procedimento RGA 09/17.
8. Il Collegio arbitrale, costituitosi in data 22 giugno 2018, nominava quale Segretario la Dr.ssa Brigita Lily Berrocal e, nell'occasione, stabiliva quale propria sede la Camera Arbitrale per i contratti pubblici, sita in Via Marco

Minghetti n. 10, Roma. Espletati gli adempimenti di rito, il Collegio assegnava alle parti termine sino al 27 luglio 2018 per consentire la produzione di memorie esplicative delle rispettive posizioni e per la produzione di documenti a supporto, fissando per il giorno 3 settembre 2018 l'udienza per il tentativo di conciliazione e la trattazione.

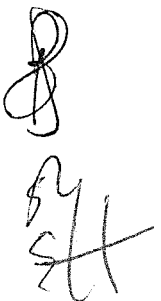
9. In data 29 agosto 2018, HdI presentava istanza di interruzione o sospensione del procedimento arbitrale a motivo dell'ammissione di CONDOTTE alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 347/2003; conseguentemente il Collegio, accertata la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento dell'istanza sulla base della documentazione allegata, in data 31 agosto 2018 emetteva un'ordinanza di sospensione del procedimento arbitrale *ex art. 816-sexies c.p.c.*, al fine di consentire ai Commissari Straordinari di assumere ogni opportuna determinazione circa il contratto, la prosecuzione dell'arbitrato, nonché il contenuto delle difese già svolte. Contestualmente, il Collegio annullava l'udienza fissata per il giorno 3 settembre 2018 per effettuare il tentativo di conciliazione, in attesa di conoscere le determinazioni di CONDOTTE circa la prosecuzione del procedimento arbitrale.

10. In data 24 settembre 2018, il Collegio Arbitrale, sulla scorta della determinazione di CONDOTTE del 18 settembre 2018 di costituirsi in prosecuzione a mezzo dei Commissari straordinari, fissava per il giorno 12 ottobre 2018 l'udienza per espletare il tentativo di conciliazione.

gl

gl

11. In data 2 ottobre 2018, il Prof. Avv. Romano Vaccarella comunicava di rinunciare all'incarico di componente del Collegio arbitrale.
12. In data 5 novembre 2018, il Consiglio della Camera Arbitrale dell'ANAC, preso atto della rinuncia del Prof. Avv. Vaccarella, invitava CONDOTTE a procedere alla designazione sostitutiva.
13. Con lettere 6 novembre 2018 e 21 gennaio 2019, CONDOTTE comunicava alle società mandanti di avere rinunciato, ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. n. 270/1999, al ruolo di capogruppo dell'ATI e di essersi anche sciolta dal relativo contratto di associazione, precisando di non avere né titolo né interesse a partecipare alla riunione per la designazione della nuova Capogruppo, né a qualsivoglia successiva riunione dell'ATI.
- 13.1 In data 11 febbraio 2019, CONDOTTE comunicava alle società mandanti e ad HdI che, a seguito del recesso dal contratto in ATI, non aveva più interesse alla prosecuzione del rapporto di ATI e di avere ceduto ad ICLA, con scrittura privata del 26/3/1999 tutti i diritti a sé spettanti, compreso quello oggetto del presente contenzioso.
14. In data 21 febbraio 2019 HdI chiedeva al Presidente del Tribunale di Roma, attesa l'inerzia di CONDOTTE quale precedente capogruppo ATI nella designazione dell'Arbitro di propria competenza, di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 811 c.p.c. e 209, comma 6, D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 alla

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

designazione dell'Arbitro di parte (R.G. 2993/2019) con riferimento alla controversia insorta tra CONDOTTE e HdI.

15. In data 14 marzo 2019, ICLA, facendo propri gli atti e le attività difensive svolte da CONDOTTE, che in data 21 gennaio 2019 aveva comunicato di essersi sciolta dal contratto di associazione, presentava una comparsa in prosecuzione dell'arbitrato con designazione di un nuovo arbitro, individuato nella persona del Prof. Avv. Bruno Sassani.

16. Con distinta memoria del 15 marzo 2019, la medesima designazione nella persona del Prof. Avv. Bruno Sassani quale Arbitro di parte veniva effettuata anche da IMPREPAR.

16.1 Sempre in data 15 marzo 2019, HdI, sul presupposto dell'inammissibilità dell'intervento di ICLA e IMPREPAR per carenza di legittimazione attiva e per mancata adesione delle società intervenienti alla clausola compromissoria prevista dall'art. 18 del contratto d'appalto del 13/1/1987, chiedeva alla Camera arbitrale di rigettare la designazione dell'Arbitro operata da ICLA e da IMPREPAR in attesa della nomina in sostituzione dell'Arbitro di CONDOTTE da parte del Presidente del Tribunale di Roma.

17. In data 18 marzo 2019, ICLA presentava al Presidente del Tribunale di Roma istanza volta a dichiarare il non luogo a provvedere in ordine alla designazione dell'Arbitro di competenza di parte attrice richiesta da HdI in data 21 febbraio

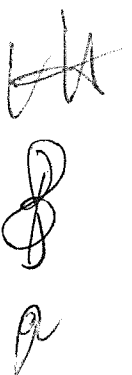
2019 e, in subordine, a confermare la richiesta di designazione quale Arbitro del Prof. Avv. Bruno Sassani secondo le indicazioni di ICLA e IMPREPAR.

17.1 Sempre in data 18 marzo 2019, HdI presentava al Presidente del Tribunale di Roma istanza di sospensione del procedimento di sostituzione dell'Arbitro in attesa delle determinazioni della Camera arbitrale dell'ANAC, competente alla nomina degli arbitri ai sensi dell'art. 209, comma 4, D. Lgs. 50/2016.

17.2 In data 12 settembre 2019, il Presidente del Tribunale di Roma emetteva un decreto dichiarativo di non luogo a provvedere, depositato da ICLA all'udienza del 19 settembre 2019.

18. In data 19-20 marzo 2019, la Camera Arbitrale per i contratti pubblici invitava le parti costituite, nonché in qualità di componente dell'ATI, DELTACOS (in liquidazione e concordato preventivo) a contraddire in ordine alla designazione del Prof. Avv. Bruno Sassani quale arbitro in sostituzione del Prof. Avv. Romano Vaccarella e, preso atto dello scambio delle note del 15 marzo 2019 di ICLA, IMPREPAR e HdI, assegnava termine sino al 12 aprile 2019 per la comunicazione di eventuali deduzioni sulle note avversarie.

19. In data 11 aprile 2019, HdI depositava le note autorizzate dal Consiglio della Camera Arbitrale con le quali contestava la costituzione in prosecuzione di ICLA e di IMPREPAR e chiedeva alla Camera Arbitrale di autorizzare la designazione in sostituzione dell'arbitro di parte di CONDOTTE ad opera del Presidente del Tribunale di Roma nel giudizio pendente (R.G. 2993/2019).

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

19.1 Sempre in data 11 aprile 2019, IMPREPAR depositava le note autorizzate dal Consiglio della Camera Arbitrale con le quali contestava la carenza di legittimazione e la violazione della clausola compromissoria sollevate da HDI e confermava la designazione del Prof. Avv. Bruno Sassani, Arbitro nominato anche dall'altra componente dell'ATI che aveva mostrato interesse alla prosecuzione del giudizio arbitrale.

19.2 Ed ancora in data 11 aprile 2019, DELTACOS, in risposta alla richiesta di chiarimenti della Camera Arbitrale (Prot. 0022890/2019) comunicava che attraverso uno scambio di scritture in date 6 marzo e 15 marzo 2019 il liquidatore giudiziale aveva transatto con HdI il contenzioso e chiariva che, relativamente alla posizione di DELTACOS era pertanto cessata la materia del contendere.

20. In data 19 aprile 2019, la Camera Arbitrale nominava quale Arbitro il Prof. Avv. Bruno Sassani in sostituzione dell'Arbitro Prof. Avv. Romano Vaccarella (prot. n. 32929/2019).

21. In data 29 aprile 2019, sul presupposto del recesso dal ruolo di capogruppo dell'ATI e della sopravvenuta carenza di legittimazione rappresentativa delle società mandanti e del sopravvenuto disinteresse all'arbitrato, CONDOTTE chiedeva al Collegio arbitrale l'estromissione dal presente giudizio.

22. In data 22 maggio 2019, ICLA presentava una istanza per la sollecita ripresa del giudizio arbitrale e, in data 21 giugno 2019, tramite pec, reiterava tale richiesta.

22.1 In data 17 luglio 2019 il Segretario Berrocal, tramite pec, comunicava la convocazione del Collegio arbitrale per il giorno 22 luglio, presso la sede della Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici in Roma alla Via Marco Minghetti n. 10, per la ripresa dei lavori e la fissazione del calendario.

23. In data 20 luglio 2019 veniva effettuato atto di intervento da parte della Sheik S.r.l., quale cessionaria del credito di DELTACOS, con cui, lamentando di non avere partecipato alla nomina dell'Arbitro Prof. Avv. Bruno Sassani, chiedeva preliminarmente di accertare e dichiarare l'invalidità della nomina e di assumere le determinazioni conseguenti ai sensi dell'art. 18 del Contratto di Appalto del 13/1/1987.

24. In data 22 luglio 2019 si ricostituiva il Collegio Arbitrale, nella nuova composizione, in prima convocazione, fissando il termine del 23 settembre 2019 per la produzione ad opera delle parti di sintetiche memorie esplicative delle rispettive posizioni e produzione documentale e rinviando all'udienza del 16 ottobre 2019 per il tentativo di conciliazione e discussione.

25. In data 26 luglio 2019, il Collegio arbitrale, riunitosi in Camera di consiglio, valutata la stretta pregiudizialità delle questioni di rito sollevate, rispettivamente, da HdI con la memoria autorizzata dell'11 aprile 2019 e da SHEIK con l'atto di intervento del 20 luglio 2019, rispetto al prosieguo delle attività arbitrali e considerata l'opportunità di decidere in via autonoma e definitiva sulle suddette questioni, pronunciava ordinanza con la quale revocava

la precedente fissazione del termine del 23 settembre 2019 e, all'uopo, assegnava un termine per la produzione di note al 5 settembre 2019, fissando altresì l'udienza di trattazione per il giorno 19 settembre 2019.

26. In data 5 settembre 2019 depositavano le note autorizzate ICLA, IMPREPAR, HdI e SHEIK, insistendo ciascuna sulle proprie posizioni; ICLA e IMPREPAR contestavano inoltre l'ammissibilità dell'intervento di SHEIK, chiedendone l'estromissione dal giudizio.

27. In data 18 settembre 2019, SHEIK trasmetteva istanza *ex art.* 821 c.p.c., chiedendo al Collegio Arbitrale di dichiarare l'estinzione del procedimento, sostenendo che in data 9 settembre 2019 sarebbe spirato il termine per la pronuncia del lodo arbitrale.

27.1 Per conseguenza, all'udienza del 19 settembre 2019, inizialmente fissata solo per la discussione sulle questioni sollevate da HdI nella propria memoria dell'11 aprile 2019 e da SHEIK nel proprio atto di intervento, il Collegio Arbitrale, su richiesta delle parti, concedeva loro termine fino al 23 settembre 2019 per replicare all'istanza *ex art.* 821 c.p.c. formulata da SHEIK.

27.2 In data 23 settembre 2019, depositava memoria autorizzata IMPREPAR, con la quale chiedeva il rigetto dell'istanza *ex art.* 821 c.p.c. formulata da SHEIK.



27.3 Sempre in data 23 settembre 2019 depositava memoria autorizzata anche ICLA, chiedendo, tra l'altro, la declaratoria di infondatezza dell'istanza *ex art. 821 c.p.c.* formulata da SHEIK.

III

Le questioni pregiudiziali oggetto del presente lodo

SULL'ISTANZA DI DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL PRESENTE GIUDIZIO PROPOSTA DA SHEIK.

Il Collegio, prima ancora di affrontare le questioni pregiudiziali sollevate da HdI nella memoria autorizzata dell'11 aprile 2019 e da SHEIK nel proprio atto di intervento del 20 luglio 2019, reputa necessario lo scrutinio pregiudiziale sull'istanza di declaratoria di estinzione del presente giudizio proposta dalla stessa SHEIK *ex art. 821 c.p.c.* e notificata alle altre parti e agli arbitri in data 19 settembre 2019, istanza alla quale hanno replicato soltanto ICLA e IMPREPAR, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ed in subordine il rigetto.

SHEIK afferma infatti che il termine per la pronuncia del lodo è ormai spirato in data 9 settembre 2019 e chiede conseguentemente al Collegio di voler dichiarare l'estinzione del giudizio arbitrale *ex art. 821 c.p.c.*

È evidente che una tale istanza dovrebbe addirittura essere dichiarata inammissibile sia laddove dovesse essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'intervento di SHEIK

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a large, stylized signature at the top, a smaller signature or set of initials in the middle, and another set of initials at the bottom.

sollevata dalle difese di ICLA e di IMPREPAR, sia laddove l'intervento di SHEIK dovesse essere qualificato intervento adesivo dipendente e si escludesse la legittimazione del terzo interveniente in via adesiva dipendente a far valere la (asserita) decadenza degli arbitri *ex art. 821 c.p.c.*

Il Collegio, peraltro, impregiudicata la questione relativa all'eccezione di inammissibilità dell'intervento di SHEIK e alla conseguente richiesta di estromissione della stessa dal presente giudizio, formulata da ICLA e IMPREPAR, ritiene opportuno decidere sulla fondatezza dell'istanza *ex art. 821 c.p.c.*, ritenendola del tutto infondata.

Va infatti osservato:

- a) che il termine di 240 giorni per la pronuncia del lodo è iniziato a decorrere in data 22 giugno 2018;
- b) che a seguito dell'ammissione di CONDOTTE alla procedura di amministrazione straordinaria detto termine è stato sospeso tra il 31 agosto 2018 (data dell'ordinanza di sospensione adottata da questo Collegio) e il 24 settembre 2018 (data della riassunzione da parte di CONDOTTE);
- c) che uno dei componenti del Collegio (il Prof. Avv. Romano Vaccarella) ha formalmente rinunciato all'incarico in data 2 ottobre 2018;
- d) che la prima istanza per la nomina di un nuovo arbitro in sostituzione del Prof. Avv. Romano Vaccarella è stata presentata da HdI al Presidente del Tribunale di Roma in data 21 febbraio 2019;
- e) che la Camera Arbitrale ha provveduto a nominare il nuovo componente del Collegio, nella persona del Prof. Avv. Bruno Sassani, in data 19 aprile 2019;



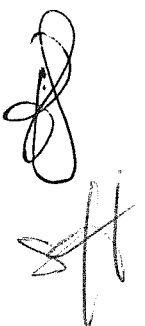
- f) che a seguito di tale nomina il Collegio Arbitrale si è ricostituito soltanto in data 22 luglio 2019, data nella quale l'Arbitro Prof. Avv. Bruno Sassani ha provveduto ad accettare la nomina;
- g) che il Collegio non avrebbe comunque potuto ricostituirsi prima del 26 giugno 2019, dal momento che il suo Presidente Prof. Stefano Pagliantini ha ricevuto solo in tale data la comunicazione dell'autorizzazione da parte dell'Università di appartenenza;
- h) che comunque il procedimento, entrato in stato di quiescenza in data 2 ottobre 2018, a causa della necessità di provvedere alla sostituzione dell'arbitro rinunciatario, è ripreso soltanto in data 22 luglio 2019;
- i) che SHEIK è intervenuta nel presente giudizio in data 20 luglio 2019 a seguito dell'acquisto da DELTACOS, in data 5 luglio 2019, del credito dalla stessa vantato nei confronti di HdI nonché nei confronti di CONDOTTE, IMPREPAR e ICLA quali membri dell'ATI costituita in data 23 luglio 1986, relativamente al contratto di appalto stipulato in data 13 gennaio 1987;
- j) che a seguito dell'ordinanza 26 luglio 2019, con la quale il Collegio arbitrale aveva assegnato alle parti termine fino al 5 settembre 2019 per note e fissato l'udienza di trattazione per il giorno 19 settembre 2019, SHEIK ha depositato entro il predetto termine la propria *Memoria autorizzata* senza nulla rilevare in ordine al fatto che, secondo i propri conteggi, l'udienza si sarebbe tenuta oltre il termine fissato agli arbitri per la pronuncia del lodo né manifestare alle parti e agli arbitri la propria volontà di far valere la loro supposta decadenza;
- k) che, essendo mutata la composizione del Collegio arbitrale, in data 22 luglio 2019 il termine per la pronuncia del lodo è stato prorogato di diritto di 180

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be a stylized 'S' followed by some initials, possibly 'B' or 'C'.

giorni *ex art.* 820, comma 4, lettera *d*, c.p.c., con la conseguenza che il termine complessivo a disposizione degli arbitri per la pronuncia del lodo è di complessivi 420 giorni, al netto dei periodi di sospensione;

l) che – anche a non ritenere applicabile al giudizio arbitrale, e conseguentemente al termine per la pronuncia del lodo, la sospensione feriale dei termini durante il mese di agosto – laddove si dovesse ritenere che il termine per la pronuncia del lodo sia rimasto sospeso durante il periodo intercorrente tra la data di rinuncia del precedente arbitro Prof. Avv. Vaccarella (2 ottobre 2018) e la data di accettazione del nuovo arbitro Prof. Avv. Sassani e contestuale ricostituzione del Collegio (22 luglio 2019), dovendosi altresì tenere conto del periodo di sospensione intercorrente tra il 31 agosto e il 24 settembre 2018, alla predetta data del 22 luglio 2019 sarebbero decorsi soltanto 78 (di complessivi 420) giorni, sicché il termine ancora a disposizione del collegio arbitrale per la pronuncia del lodo, alla data del 22 luglio 2019, sarebbe stato di 342 giorni, con la conseguenza che il termine per la pronuncia del lodo – anche a prescindere dalla prospettata questione dell'applicabilità della sospensione feriale del predetto termine durante il mese di agosto – non scadrebbe prima del 28 giugno 2020;

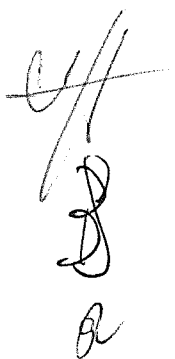
m) che laddove invece si ritenesse applicabile al giudizio arbitrale, e conseguentemente al termine per la pronuncia del lodo, la sospensione feriale dei termini durante il mese di agosto, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera *l)* alla predetta data del 22 luglio 2019 sarebbero già decorsi soltanto 47 (di complessivi 420) giorni, sicché il termine ancora a disposizione del collegio arbitrale per la pronuncia del lodo, alla data della ripresa del procedimento (22



luglio 2019), sarebbe stato di 373 giorni e – dovendosi in tal caso tenere conto anche della sospensione feriale durante i mesi di agosto 2019 ed agosto 2020 - non scadrebbe prima del 29 settembre 2020;

n) che laddove si ritenesse invece che il termine per la pronuncia del lodo abbia continuato a decorrere nonostante l'impossibilità di funzionamento del collegio arbitrale, privo di uno dei componenti, e non sia soggetto a sospensione feriale, alla predetta data del 22 luglio 2019 sarebbero già decorsi 371 (di complessivi 420) giorni, sicché il termine ancora a disposizione del collegio arbitrale per la pronuncia del lodo, alla data della ripresa del procedimento (22 luglio 2019), sarebbe stato di 49 giorni e quindi esteso al termine minimo di 90 giorni garantito agli arbitri *“in ogni caso, dopo la ripresa del procedimento”* se il termine residuo è inferiore (art. 820, comma 4, lettera *d*, c.p.c.), con la conseguenza che il termine per la pronuncia del lodo non scadrebbe prima del 20 ottobre 2019;

o) che ritenendo invece applicabile al giudizio arbitrale, e conseguentemente al termine per la pronuncia del lodo, la sospensione feriale dei termini durante il mese di agosto, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera n) alla predetta data del 22 luglio 2019 sarebbero già decorsi 340 (di complessivi 420) giorni, sicché il termine ancora a disposizione del collegio arbitrale per la pronuncia del lodo, alla data della ripresa del procedimento (22 luglio 2019), sarebbe stato di 80 giorni ed anche in tal caso, quindi, esteso al termine minimo di 90 giorni garantito agli arbitri *“in ogni caso, dopo la ripresa del procedimento”* se il termine residuo è inferiore (art. 820, comma 4, lettera *d*, c.p.c.), con la conseguenza che il termine per la pronuncia del lodo – dovendosi in tal caso

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

tenere conto anche della sospensione feriale durante il mese di agosto 2019 - non scadrebbe prima del 20 novembre 2019.

Alla stregua di quanto precede, l'istanza *ex art. 821 c.p.c.* formulata da SHEIK non appare comunque meritevole di accoglimento e deve pertanto essere rigettata, non essendo affatto decorso il termine a disposizione degli arbitri per la pronuncia del lodo, né alla data di notifica della stessa né alla data di pronuncia del presente lodo, al quale conseguirà comunque una ulteriore proroga di altri 180 giorni ai sensi dell'art. 820, comma 4, lettera *c*, c.p.c.

SULL'ECCEZIONE DI INVALIDITÀ DELLA NOMINA DELL'ARBITRO DI PARTE PROF. AVV. BRUNO NICOLA SASSANI PROPOSTA DA SHEIK NEL PROPRIO ATTO DI INTERVENTO.

Nel proprio atto di intervento in causa, SHEIK contesta la validità della nomina dell'arbitro di parte Prof. Avv. Bruno Sassani, lamentandosi che alla designazione dello stesso non abbiano partecipato tutte le società dell'ATI e che pertanto ai sensi dell'art. 18 del Contratto di Appalto 13 gennaio 1987, contenente la clausola compromissoria, alla nomina avrebbe dovuto provvedere il Presidente del Tribunale di Roma.

Osserva in particolare SHEIK che alla nomina (*rectius*, alla designazione) del predetto arbitro hanno partecipato unicamente ICLA e IMPREPAR, e non anche essa SHEIK e CONDOTTE, la quale ultima ha solo successivamente chiesto di essere estromessa dal giudizio

Rileva peraltro il Collegio che, anche a prescindere dalla questione relativa all'inammissibilità dell'intervento di SHEIK, sollevata da ICLA e da IMPREPAR, non compete a chi è estraneo alla convenzione d'arbitrato e intervenga volontariamente in un giudizio arbitrale già pendente, interloquire sulla nomina degli arbitri per opporsi a nomine già effettuate.

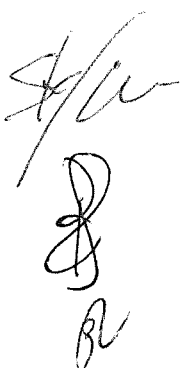
Va aggiunto inoltre:

a) che la Camera Arbitrale ha nominato in data 19 aprile 2019 l'arbitro designato da ICLA e IMPREPAR, dopo che DELTACOS aveva dichiarato per quanto di proprio interesse cessata la materia del contendere e che CONDOTTE – con comunicazioni 6 novembre 2018 e 21 gennaio 2019 inviate a ICLA, IMPREPAR e DELTACOS e prodotte in giudizio da ICLA in data 11 aprile 2019 – aveva dichiarato di sciogliersi dal contratto di ATI e dal relativo mandato;

b) che CONDOTTE – con comunicazione 11 febbraio 2019 inviata a HdI, ICLA, DELTACOS ed IMPREPAR e prodotta in giudizio da ICLA in data 11 aprile 2019 – aveva altresì dichiarato di non avere più alcun interesse alla prosecuzione del rapporto di ATI per aver ceduto a ICLA *“giusta scrittura privata del 26.03.1999, tutti i diritti a sé spettanti, ivi compresi quelli che oggi formano oggetto di contenzioso con la committente”*;

c) che CONDOTTE, con atto depositato in data 29 aprile 2019 (erroneamente intitolato *“Comparsa di costituzione”*) ha comunque chiesto di essere estromessa dal giudizio arbitrale;

d) che SHEIK ha acquistato, solo in data 5 luglio 2019, il credito dalla stessa posto a fondamento del proprio atto di intervento in questo giudizio arbitrale, ed è successivamente intervenuta in giudizio (in data 20 luglio 2019) dopo la nomina da

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'S/lu' followed by a large, stylized 'D' and the letters 'BL' below it.

parte della Camera Arbitrale del predetto arbitro (in data 19 aprile 2019), alla cui designazione non avrebbe avuto alcun titolo di partecipare.

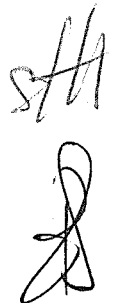
L'eccezione, comunque, risulta infondata anche in ragione di quanto si avrà modo di osservare subito appresso, in relazione alle analoghe eccezioni sollevate da HdI.

SULLA AMMISSIBILITÀ DELLA PROSECUZIONE DELL'ARBITRATO DA PARTE DI ICLA E DI IMPREPAR E SULLA CONNESSA DENUNCIA DI IRRITUALITÀ DELLA INTERVENUTA DESIGNAZIONE DEL PROF. AVV. SASSANI QUALE ARBITRO.

Le eccezioni qui considerate – contenute nella *Memoria* HdI 11 aprile 2019 e reiterate nella successiva *Memoria* 5 settembre 2019 – riguardano le posizioni di ICLA e di IMPREPAR dopo l'uscita della mandataria CONDOTTE dall'ATI e lo scioglimento dal relativo mandato e la designazione del nuovo componente del collegio arbitrale da parte di esse mandanti.

Si premette che ICLA (v. *Atto di costituzione in prosecuzione con designazione di nuovo arbitro* del 14.3.2019), sul presupposto della rinuncia di CONDOTTE al suo ruolo di capogruppo dell'Ati e del conseguente disinteresse alla partecipazione di ogni attività dell'Ati stessa, ha dichiarato di avere interesse (*“quale mandante dell'Ati ed effettiva titolare del credito di cui è causa”*) a dare impulso alla procedura arbitrale. ICLA ha pertanto *“fatto propri ogni atto e/o attività difensiva e/o deduzione sinora svolti dalla capogruppo Condotte”* e designato quale nuovo arbitro il Prof. Avv. Sassani.

A sua volta IMPREPAR (con simmetrica comparsa di prosecuzione e designazione arbitro del 15.3.19), dato atto della sottoposizione di CONDOTTE ad amministrazione straordinaria, del conseguente scioglimento dell'Ati e dello



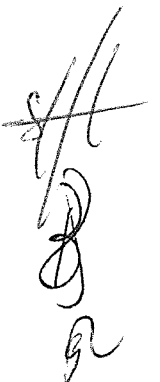
scioglimento del contratto di mandato tra IMPREPAR (mandante) e CONDOTTE (mandataria), ha dichiarato di aver diritto e interesse a sostituirsi alla precedente mandataria e *“a proseguire il procedimento in proprio, per ottenere direttamente da HdI il pagamento del credito di propria spettanza”*. ICLA ha fatto proprie tutte le difese fino allora spese da CONDOTTE e ha designato il proprio arbitro nella persona del medesimo Prof. Avv. Sassani.

Le eccezioni di HdI sono complessivamente ed essenzialmente incentrate sulla impossibilità della prosecuzione del presente giudizio arbitrale dopo la fuoriuscita di CONDOTTE in ragione della sua sottoposizione ad Amministrazione Straordinaria. Nella prospettazione di HdI, poiché la convenzione di arbitrato era stata sottoscritta da CONDOTTE quale mandataria dell'Ati, ed avendo poi la medesima CONDOTTE dato vita al giudizio nella medesima veste di mandataria dell'Ati, la sua sopravvenuta estraneità alla materia del contendere comporterebbe l'improcedibilità del giudizio. Né ICLA né IMPREPAR avrebbero infatti il potere di proseguirlo o riassumerlo, e neppure di designare il nuovo arbitro in sostituzione del Prof. Avv. Vaccarella, precedente arbitro, che aveva nel frattempo rinunciato al mandato.

HdI si oppone peraltro alla richiesta di CONDOTTE di venir estromessa dal giudizio arbitrale.

La fondatezza delle eccezioni di HdI è stata contestata da IMPREPAR con le Note autorizzate 11 aprile 2019 e con la Memoria 5 settembre 2019 e, simmetricamente, da ICLA con le Note autorizzate 11 aprile 2019 e con la Memoria 5 settembre 2019.

HdI è tornata a motivare le proprie eccezioni nella Memoria 5 settembre 2019.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a series of loops and a final flourish.

Le eccezioni sollevate da HdI sono complessivamente infondate, con conseguente rigetto delle istanze ad esse connesse.

Qualificando come “intervento” la prosecuzione del giudizio effettuata da ICLA e da IMPREPAR – ed opponendovisi – HdI contesta la legittimazione stessa di tali soggetti: a suo dire, il ruolo di parte del giudizio arbitrale sarebbe esclusivamente riservato a CONDOTTE nella sua veste di capogruppo (e legale rappresentante dell’Ati).

Osserva il collegio che la tesi è infondata poiché ICLA e IMPREPAR vanno considerate *ab initio* parti tanto della convenzione di arbitrato quanto del giudizio arbitrale, perché rappresentate dalla mandataria CONDOTTE. CONDOTTE infatti, nella sua qualità di capogruppo dell’Ati, ha sottoscritto la convenzione quale rappresentante degli altri componenti dell’Ati, spendendo il nome di ICLA e di IMPREPAR sia nella convenzione di arbitrato che nella domanda di arbitrato (cfr. domanda di arbitrato 5.6.2017 e comparsa di costituzione in prosecuzione 18.9.2018).

Questo significa che il rappresentato è parte a tutti gli effetti del rapporto generato dall’atto materialmente compiuto dal suo rappresentante, con la conseguente irrilevanza giuridica dell’affermazione di HdI di non aver prestato consenso a risolvere in via arbitrale le controversie derivanti dall’arbitrato con le mandanti in luogo della mandataria.

È, infatti, nozione acquisita quella per cui il rappresentante non gode di una legittimazione processuale esclusiva ed autonoma escludente la legittimazione del rappresentato. La rappresentanza conferisce invero al rappresentante una legittimazione c.d. *secondaria* e *contingente*, di secondo grado cioè, sempre

surrogabile dalla legittimazione *primaria* del rappresentato. Conseguentemente è pacificamente riconosciuta la facoltà di materiale subingresso del rappresentato al suo rappresentante nel corso del giudizio, tanto più laddove quest'ultimo abbia rinunciato al proprio ruolo.

La vicenda verificatasi non permette pertanto di parlare, per ICLA e per IMPREPAR, di *intervento* se non nel senso – del tutto atecnico e genericamente descrittivo – di “*intervento successivo delle parti*”, cioè di fenomeno eterogeneo rispetto all'istituto dell'intervento di cui all'art. 105 c.p.c., che postula l'ingresso nel processo di veri terzi. Resta conseguentemente escluso che la diretta partecipazione al giudizio arbitrale delle suddette ICLA e IMPREPAR necessiti del consenso di HdI.

Il dato della partecipazione diretta dei rappresentati in luogo del rappresentante, impedisce inoltre di aderire alla tesi che si sia avuta, nella specie, una successione valutabile ai sensi degli artt. 110 o 111 c.p.c. La qualità di parti di ICLA e di IMPREPAR è infatti incompatibile con la loro qualità di eredi o di aventi causa, e la loro prosecuzione del giudizio arbitrale si risolve nel mero atto di impulso di soggetti legittimati. Peraltro, la stessa HdI concorda con l'insussistenza di fenomeni successori nello scioglimento del contratto di mandato da parte della mandataria dell'ATI (pag. 5 *Memoria autorizzata* 11 aprile 2019), ma sembra non avvedersi della valenza confermativa di ciò rispetto alla legittimazione primaria delle mandanti.

Né pertinente rispetto al *thema disputandi* (e, in definitiva, poco comprensibile) appare peraltro il richiamo svolto da HdI all'art. 50 d. lgs. n. 270/1999. La norma infatti attribuisce alle società sottoposte ad A. S. il diritto di sciogliersi dai rapporti

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

contrattuali in corso e di tale diritto si è avvalsa appunto CONDOTTE rinunciando alla sua posizione di capogruppo dell'Ati e recedendo da questa. Proprio così agendo, essa ha reso possibile le iniziative dei propri rappresentati ICLA e IMPREPAR.

Si aggiunga, inoltre, che l'opposizione di HdI alla richiesta di estromissione di CONDOTTE appare contraddittoria, in quanto evidentemente incoerente con la linea adottata che, proprio dalla sopravvenuta estraneità di CONDOTTE all'arbitrato, fa discendere l'opposizione alla prosecuzione del giudizio con altri soggetti.

Da tutto quanto esposto segue che ICLA e IMPREPAR sono le uniche componenti dell'Ati che hanno mantenuto interesse all'arbitrato, dal momento che i Commissari della A. S. di CONDOTTE si erano sciolti dal mandato costitutivo dell'Ati e con cessazione di CONDOTTE dal ruolo di capogruppo. CONDOTTE non aveva pertanto alcun titolo per designare il nuovo arbitro (o comunque per interloquire nel relativo procedimento) dopo la rinuncia del Prof. Avv. Vaccarella. La designazione del Prof. Avv. Sassani da parte di ICLA e di IMPREPAR proviene pertanto dalle parti interessate e legittimate.

Alla designazione dell'arbitro, d'altronde, neppure DELTACOS (denominazione attuale di Provera e Carrassi, altra parte della convenzione arbitrale) aveva più interesse, tanto da aver comunicato alla Camera Arbitrale (con lettera 11 aprile 2019 prodotta in giudizio da ICLA), che per essa era cessata la materia del contendere di cui al presente giudizio arbitrale. Come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio da ICLA, P&C (oggi DELTACOS) ha infatti ceduto a ICLA l'intera quota di partecipazione al capitale sociale di RCBC Scarl (società incaricata

dell'esecuzione lavori) e la sua quota di partecipazione all'appalto, concordando che tutti gli effetti passivi di pertinenza della prima derivanti dall'appalto restassero a carico e a favore di Icla. In esecuzione di tale intesa P&C ha trasferito a ICLA la sua partecipazione in RCBC Scarl (vendita 24-6-1998).

Quanto infine alla affermazione, fatta da HdI, che spetti ancora al Presidente del Tribunale di Roma il potere di nomina del terzo arbitro in sostituzione del Prof. Avv. Romano Vaccarella, essa (oltre ad essere infondata alla luce dell'art. 209 d. lgs. n. 50/2016) appare comunque superata a doppio titolo dall'avvenuta nomina del terzo arbitro da parte della Camera Arbitrale e dall'ordinanza del 12 settembre 2019

del Presidente del Tribunale di Roma che dichiara il non luogo a provvedere.

P.Q.M

Il Collegio Arbitrale:

- rigetta l'istanza *ex art.* 821 c.p.c. formulata da SHEIK s.r.l.;
- rigetta l'eccezione di invalidità della nomina del Prof. Avv. Bruno Nicola Sassani formulata da SHEIK s.r.l. nel proprio atto di intervento del 20 luglio 2019;
- rigetta l'eccezione di irritualità della nomina del Prof. Avv. Bruno Nicola Sassani formulata da HdI nelle memorie autorizzate dell'11 aprile 2019;
- rigetta l'eccezione di inammissibilità della comparsa in prosecuzione di ICLA e di IMPREPAR formulata da HdI nelle memorie autorizzate dell'11 aprile 2019.



Handwritten signature and initials.

Il presente Lodo viene deliberato dagli Arbitri riuniti in conferenza personale presso la sede del Collegio in Roma, Via Marco Minghetti n. 10, in data 17 ottobre 2019, redatto in 5 originali per le parti oltre l'originale per il fascicolo d'ufficio ed è qui di seguito sottoscritto con l'indicazione, accanto alla firma di ciascun Arbitro, della data in cui essa è apposta.

Prof. Stefano Pagliantini – Presidente *Stefano Pagliantini* Roma, 17 ottobre 2019

Prof. Avv. Giuseppe Ruffini – Arbitro *Giuseppe Ruffini* Roma, 17 ottobre 2019

Prof. Avv. Bruno Nicola Sassani – Arbitro *Bruno Nicola Sassani* Roma, 17 ottobre 2019

Camera Arbitrale
presso Autorita' Nazionale Anticorruzione
Depositato in segreteria da *IPPOLITO RUCCI*
segretario del collegio arbitrale,
nel procedimento di cui in epigrafe, ai sensi
dell' art. 209 co.13 d.lgs 18 aprile 2016 n. 50
Roma, 18/10/2019 *Al Funzionario*

